



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Ufficio VI

Prot. n. 61/16314/103-3/CA

Allogati: //

Roma, 22 NOV. 2005

**ALLA PRESIDENZA  
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABBRUZZI  
L'AQUILA**  
(Rif. Prot. n. 3360/41-Q-U del 20.9.2005)

**OGGETTO:** Percezione, da parte dell'ufficiale giudiziario CI, del compenso previsto dal D.M. 27.11.2001 pubblicato su G.U. n° 292 del 17 dicembre 2001, per gli atti di offerta reale e di deposito previsti dagli artt. 1209 e seguenti del codice civile. Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro al quesito pervenuto da parte di codesta Presidenza con la nota sopra riportata, si espone quanto segue.

A mente dell'art. 73 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, gli atti di offerta reale (art. 1208 cod. civ., 7) e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del Codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Tenendo conto che l'art. 59 cod. proc. civ. individua le attività dell'ufficiale giudiziario nell'assistenza al giudice in udienza (attività, ora riservata, dal C.C.L. 5.4.2000, agli operatori giudiziari), all'esecuzione dei suoi ordini, alla

notificazione degli atti e alle altre incombenze che la legge gli attribuisce, ne deriva che l'ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale che svolge funzioni ausiliarie del giudice ove connesse all'esercizio della giurisdizione, ma anche proprie autonome attribuzioni, fra le quali le offerte reali e per intimazione (artt. 1209, 1212, 1216 cod. civ.), caratterizzate da modalità operative che gli derivano da specifiche disposizioni normative e che possono essere svolte in costanza di un rapporto di lavoro pubblico, contrattualmente regolato (art. 9 CCNL 24.4.2002 "Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari").

Nello stesso senso, l'art. 106 D.P.R. 15.12.1959, n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari") fa rientrare nella competenza dell'ufficiale giudiziario l'espletamento di tutti gli atti demandatigli "per legge o regolamento".

Al riguardo, infatti, l'art. 25 C.C.I. 5 aprile 2000 recepisce nella declaratoria riguardante la figura dell'ufficiale giudiziario quei "lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme agli ufficiali giudiziari".

Le predette attività, esulando dal procedimento giurisdizionale, non sono, infatti, ricomprese nelle liquidazioni delle spettanze previste dal citato DPR 1229/59, in seguito riportate dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 20 maggio 2002, n° 115).

Ai fini della problematica di cui trattasi, rileva la previsione per queste attività della liquidazione dei compensi, e se questi rientrano nelle previsioni dell'art. 83 delle Disp.Att.Cod.Civ., per cui "il compenso dovuto, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del giudice del luogo in cui l'incarico è stato eseguito".

Sul punto, si è già espresso il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, con provvedimento del 19.06.2003 n. 147/03, che ha rilevato come debba ritenersi sussistere in materia una tariffa professionale, che va individuata in quella di cui al D.M. 27.11.2001 riferita alle prestazioni notarili.

In particolare, il Tribunale mette in risalto che "le prestazioni in argomento, evidentemente di natura stragiudiziale, in quanto tali, non sono regolate contrattualmente, proprio perchè rientranti nell'ambito di tutte quelle altre funzioni che, non di diretto e dovuto supporto alla giurisdizione, all'ufficiale giudiziario sono attribuite dalla legge, (e nello specifico dall'art. 73 disp. Att. al codice civile), e si collocano nel più ampio ambito del rapporto di lavoro autonomo, seppur svolto con qualità di pubblico ufficiale..."

Stando alla pronuncia giurisdizionale innanzi riportata, ne consegue che laddove specifiche attribuzioni di funzioni derivino da norme di legge non può ritenersi che l'ufficiale giudiziario sia identificabile, o solo esclusivamente identificabile, nell'attuale figura professionale disciplinata dalla contrattazione collettiva di riferimento, non potendo escludersi, allo stato delle norme, che la volontà del legislatore fosse quella di attribuire tali attività a un soggetto particolarmente qualificato, in costanza di un rapporto di pubblico impiego.

Sulla materia, è stato richiesto un parere all'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, il quale si è espresso nel senso di riconoscere agli ufficiali giudiziari la corresponsione del compenso per le attività di cui sopra, previsto dal citato D.M. 27.11.2001, in considerazione della mancanza, a livello normativo, di un'apposita retribuzione per le predette attività.

In linea con le suesposte considerazioni, l'art. 8 del C.C.N.L. 24.4.2002, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, prevede, infatti, che *"gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, continuano a svolgere le attività previste dal D.P.R. 1229/59 e da specifiche disposizioni di legge e che sono confermate ...le modalità di corresponsione dei compensi derivanti da tali attività..."*, non potendo, evidentemente, ricomprendersi esse nel regime di omnicomprensività retributiva del dipendente in senso stretto.

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che, per la determinazione dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per le attività in questione, occorre fare riferimento alle tariffe professionali previste nel citato D.M. 27 novembre 2001.

I suddetti compensi sono da considerarsi in sostituzione dei diritti e delle indennità previste dal succitato DPR 1229/59 per le notifiche, le esecuzioni e i protesti, in quanto attinenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in occasione della procedura di messa in mora del creditore non espressamente disciplinata, sotto il profilo retributivo, dall'Ordinamento degli ufficiali giudiziari.

Tuttavia, mancando disposizioni relative ad una prassi operativa diversa, il verbale di offerta reale deve essere iscritto sul registro cronologico Mod. C con l'annotazione della diversa disciplina contabile di cui al D.M. 27.11.2001, al quale l'atto è sottoggettato, fermo restando l'operatività delle ritenute di legge sui compensi in questione, a cura del Dirigente dell'Ufficio NEP in cui è stata richiesta l'attività di cui trattasi.

Stante quanto sopra esposto, si invita codesta Presidenza a far pervenire la presente nota al Presidente del Tribunale di Vasto, affinché ne tenga conto per la regolamentazione della materia.

[www.uiug.com](http://www.uiug.com)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Renato Pacileo)